

COMUNE DI MUSEI

Provincia di Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 029 del 28/11/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI.

L'anno **DUEMILACINQUE** addì 28 (ventotto) del mese di **NOVEMBRE** alle ore 18 e 20 minuti, presso il Centro di Aggregazione Sociale sito nel Centro ex ETFAS previa notifica degli inviti personali, si e' riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione Ordinaria, di 1. convocazione, in seduta pubblica.

Proceduto all'appello nominale risultano :

				Presente		Assente	
01	CONCAS	Marisa	Sindaco-Presidente		X		
02	MASALA	Romano	Consigliere		X		
03	MANCA	Luigi	Consigliere		X		
04	PIREDDU	Priamo	Consigliere		X		
05	MURTAS	Claudio Virgilio	Consigliere		X		
06	PUDDU	Sebastiano	Consigliere		X		
07	BUA	Piera	Consigliere		X		
08	MURA	Maurizio	Consigliere		X		
09	BERNARDINI	Marco	Consigliere		X		
10	FRANZINA	Celestino	Consigliere		X		
11	MELIS	Dario	Consigliere				X
12	FRONGIA	Fabrizio	Consigliere		X		
13	PIREDDU	Mauro	Consigliere				X

Presenti N. 11 - **Assenti n2**

Assiste il Segretario Dr. Gianonio Sau

Assume la Presidenza la Sig.ra MARISA CONCAS, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Il Sindaco da lettura della proposta di deliberazione n. 16 del 23/11/2005 formulata dall'Ufficio Affari Generali corredata del parere tecnico e dell'attestato di conformità rilasciato dal Segretario Comunale, registrata al n. 65 del 23/11/2005 nel Registro Generale delle proposte.

Si apre quindi la discussione:

il Consigliere Frongia solleva la questione sul punto 5.5 relativo al fatto che ci sarebbe discriminazione fra affidatario e discendente diretto o meno perché solo nel 2° caso è prevista la maggiorazione del 50% senza tenere conto del reddito della famiglia affidataria.

Si passa quindi alla votazione:

PRESENTI 11

VOTANTI A FAVORE N. 9

ASTENUTI 2 (Franzina, Frongia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 16 del 23/11/2005, registrata in data 28/11/2005 col n. 65 del Registro Generale delle proposte così come essa è stata formulata dall'Ufficio Affari Generali e che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con votazione separata conclusasi con il risultato su indicato ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marisa Concas

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Pireddu Priamo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giantonio Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal **30/11/05** al **15/12/05** e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.45 della Legge 08/06/1990, N.142.

Musei, 30/11/05

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

F.to Luigi Prinzi

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28/12/2000, n.445, il sottoscritto attesta che la presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale .

Musei, 30/11/05

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI MUSEI
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
Settore AA.GG
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 23/11/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI.

Visto il Regolamento che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari approvato con deliberazione di C.C n. 75 del 18.12.90 integrato e modificato con Deliberazione di C.C n. 26 del 03.5.91;

Dato atto che il suddetto Regolamento disciplina al Capo II, III e IV l'erogazione, tra gli altri, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a persone fisiche ;

Considerato che è stata valutata l'opportunità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina degli interventi socio economici alle singole persone fisiche ed ai nuclei familiari al fine di renderlo più rispondente alla normativa in vigore e alla specificità dei servizi sociali ;

Preso visione dell'allegato schema del nuovo regolamento per l'erogazione degli interventi socio economici, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, posto che lo stesso appare del tutto conforme agli intendimenti dell'Amministrazione ed alle disposizioni di legge in materia;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/00;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.L.gs. 18/08/2000, N.267

UFFICIO SEGRETERIA AA.GG. : Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione suindicata.
Musei, li 23/11/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Luigi Prinzis

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPROVARE, per i motivi in premessa specifici, il regolamento per l'erogazione di interventi socio economici che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare la presente Deliberazione che farà seguito la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000

IL PROPONENTE
Luigi Prinzis

ATTESTATO DI CONFORMITA'
Ex art.97, 2° comma del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000

La presente proposta di deliberazione è conforme alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente.

Musei 28/11/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianonio Sau

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO/ECONOMICI.

Premessa

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione comunale deve attenersi per la concessione di contributi economici in ambito sociale.

Le prestazioni sociali agevolate di cui al presente documento sono erogate sulla base dei criteri stabiliti dalla seguente normativa:

- regolamenti di attuazione della Legge Regionale 25 Gennaio 1988, n. 4 recante norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali, D.P.G.R. 14 Febbraio 1989 n. 12 e Decreto del Presidente della Giunta 23 Agosto 1990, n. 145.

CAPO I

Principi ispiratori

Il sistema di erogazione degli interventi socio-economici si ispira ai principi contenuti nella Legge Regionale n. 4/88 di riordino delle funzioni socio assistenziali e la Legge nazionale sul sistema integrato dei servizi sociali n. 328 del 2000;

- ✓ Uguaglianza a parità di bisogno;
- ✓ Adeguatezza dell'intervento ai bisogni e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, prevenendo quanto possibile il ricorso all'istituzionalizzazione del cittadino presso strutture residenziali;
- ✓ Concezione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione;
- ✓ Rispetto della capacità di scelta dei cittadini in difficoltà in riferimento alle diverse risposte assistenziali esistenti;
- ✓ Promozione dei processi di autodeterminazione del cittadino e valorizzazione di tutte le risorse possibili per il superamento in tempi brevi della condizione di bisogno;
- ✓ Ricorso alle prestazioni di carattere economico limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie d'intervento previste;

Finalità:

- ✓ L'assistenza economica deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali e familiari.
- ✓ Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti insufficiente o inadeguato l'utilizzo delle altre tipologie d'intervento sociale previsto dalla Legge.

Le diverse tipologie degli interventi dei servizi sociali contribuiscono ad evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

Art. 1 Generalità

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.

Art. 2 Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone in accertato stato di bisogno residenti nel territorio comunale siano essi:

- cittadini italiani;
- cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare s'intende il nucleo composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi, dagli affiliati con loro conviventi.

Sono considerate componenti il nucleo familiare, le persone non legate da vincoli di parentela o affinità familiari purché la convivenza sia istituita e risulti dai documenti anagrafici e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia a carattere stabile.

Art. 3 Definizione condizione di bisogno

Si definisce condizione di bisogno la situazione determinata dall'insufficienza o assenza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo, allorquando non vi siano altri soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art 433 e seguenti del codice civile in grado di provvedervi.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

Art. 4 Definizione della situazione economica

Per reddito disponibile s'intendono le risorse economiche del richiedente. Concorrono a formare il reddito disponibile:

- il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
- le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili;
- i redditi patrimoniali esclusi quelli della casa in cui abita lo stesso richiedente;

Si valuta inoltre, la consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, che in base alla diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, viene considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:

- al 100% nel caso di coniugi o conviventi di fatto, figli o genitori;
- al 50% nel caso degli altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli.

Il reddito familiare per gli obbligati, deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per il canone di locazione, il cui importo non superi 250,00 euro mensili; per il coniuge a carico va contabilizzato un abbattimento del 50% del reddito complessivo.

Inoltre per ogni familiare a carico, affetto da patologie gravi si effettua un ulteriore abbattimento pari a 500,00 euro .

Sono conteggiati nel reddito:

- gli assegni familiari;
- gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- le pensioni sociali;
- le pensioni di reversibilità;
- la pensione di inabilità e la pensione per ciechi e sordomuti;
- l'assegno di disoccupazione.

Si includono nella determinazione del reddito anche la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC.

La situazione economica può essere dichiarata mediante autocertificazione, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

CAPO II

SERVIZI ED INTERVENTI

Art. 5 TIPOLOGIE DELL'INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO NELL'AREA DEI SERVIZI SOCIALI

1. Assistenza economica ordinaria
2. Assistenza economica straordinaria;
3. Esonero totale e parziale dei servizi sociali;
4. Interventi concernenti l'erogazione di contributi economici per pagamento ed integrazione retta inserimenti residenziali minori, disabili e anziani.
5. Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.

5.1 ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA.

L'assistenza economica di tipo ordinario consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione. L'intervento di carattere ordinario è erogato in misura non superiore al minimo vitale.

I destinatari possono essere:

- persone anziane pensionate di età superiore ai 65 anni o persone parzialmente o totalmente invalide o non più in grado di esercitare attività lavorativa.
- Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento che non abbiano rifiutato il posto di lavoro, che devono provvedere alle contingenti necessità di assistenza della famiglia;
- Persone socialmente disadattate senza redditi propri, sempre che non siano applicabili o siano insufficienti altri interventi di assistenza specifica nella loro condizione.

Agli aventi diritto sarà corrisposto un assegno mensile, ad integrazione dei redditi percepiti fino al minimo vitale, per un periodo che non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare. Il limite temporale dei sei mesi e la costante verifica della sussistenza del bisogno rappresentano i presupposti fondamentali per l'avvio del processo di autodeterminazione dei cittadini in difficoltà e per prevenire forme di dipendenza e di assistenzialismo contrario ai principi del servizio sociale.

Per la determinazione del minimo vitale si farà riferimento alle tabelle Regionali il cui importo per una singola persona è stabilito in circa euro 320,11 mensili. Il minimo vitale è

rivalutato annualmente dalla Ras "Assessorato Igiene e Sanità" sulla base degli indici ISTAT.

L'Amministrazione tuttavia concederà le somme compatibilmente con le disponibilità finanziarie indicate in bilancio.

5.2 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a favore di persone o nuclei familiari che si trovino in situazioni di bisogno eccezionale e transitorio causato da avvenimenti improvvisi (vedovanza, separazione, malattia, carcerazione) da cui deriva una condizione di disagio che mette in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare quali a solo titolo esemplificativo: vedovanza, separazione, malattia, carcerazione.

Suddetti contributi straordinari potranno essere concessi, a prescindere dal requisito del minimo vitale, per fronteggiare situazioni eccezionali, straordinarie e ritenute indispensabili e di emergenza ponderate dal servizio sociale che informa periodicamente l'Amministrazione Comunale.

La misura di detto contributo non potrà in ogni caso superare i 1032,91 annui.

5.3 MODALITA' ALTERNATIVE AL CONTRIBUTO ECONOMICO

Qualora nell'ambito della conoscenza e della valutazione delle difficoltà e problematiche si riscontra che il soggetto in stato di bisogno non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, l'intervento economico può essere sostituito parzialmente o totalmente da:

- erogazione di buoni alimentari;

5.4 ESONERO TOTALE E PARZIALE DEI SERVIZI

Nel caso di fruizione di servizi gestiti dall'Amministrazione quali trasporto scolastico, mense scolastiche, colonie estive, assistenza domiciliare, soggiorni climatici, in luogo dell'erogazione del contributo economico, verrà privilegiato l'accesso ai servizi mediante l'esonero totale o parziale della quota a carico per coloro i quali hanno una situazione reddituale al di sotto del minimo vitale e a favore dei quali il competente ufficio del servizio sociale ha predisposto un piano d'intervento personalizzato di recupero e di reinserimento sociale.

Gli utenti non avranno accesso al contributo direttamente, ma saranno gli uffici competenti che incamereranno le somme, necessarie all'esonero, dai Capitoli dell'assistenza economica mediante ordinativi di incasso disposti dall'Ufficio sociale.

5.5 ASSISTENZA ECONOMICA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica

per il mantenimento della persona affidata è prestata dal comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del 50%.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia un' ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per locazione casa , non superi l'importo delle tabelle del minimo vitale, con la valutazione del numero dei componenti la famiglia compreso il minore affidato.

Infatti in tal caso il contributo economico, erogabile a sostegno del nucleo familiare affidatario, viene erogato ad integrazione del minimo vitale e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

5.6 INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTI STRUTTURE RESIDENZIALI

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di minori, anziani e disabili solo successivamente ad una valutazione attenta e approfondita della condizione psico-fisica e sociale e solo dopo aver verificato l'impossibilità della permanenza presso il proprio domicilio per motivi inerenti l'insorgenza di condizioni di abbandono o per aver accertato l'inadeguatezza delle altre forme d'intervento (servizi domiciliari di base).

MINORI

Gli inserimenti possono essere disposti dal Tribunale per i Minorenni, in tale eventualità l'intera retta è a carico dell'Amministrazione comunale.

Qualora l'intervento sia richiesto dalla famiglia le rette dovute per l'inserimento sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI

Le rette dovute per l'inserimento degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L' Amministrazione Comunale interviene, con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione della retta nel caso in cui il soggetto in stato di bisogno, per insufficienza di mezzi non sia in grado di corrispondere per intero la quota sociale.

La quota sociale in regime di ricovero e di semiresidenzialità è a carico degli utenti che vi faranno fronte con redditi propri, compresa l'indennità di accompagnamento e con quelli dei familiari tenuti per legge all'assistenza. All'utente deve essere comunque lasciata mensilmente la disponibilità del 20% del trattamento pensionistico. Il Comune di residenza interviene con quota integrative in presenza di accertata condizione di bisogno. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa, nei limiti delle risorse di bilancio, previa sottoscrizione di apposito impegno di rimborso.

CAPO III

SISTEMA DEI SERVIZI, ACCESSO AGLI INTERVENTI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL'AREA DEI SERVIZI SOCIALI.

ART. 6 Sistema dei servizi

L'Amministrazione Comunale sulla base delle valutazioni dei bisogni e proposte sugli interventi, svolte dal competente Ufficio del Servizio Sociale, definisce annualmente le linee di programmazione di tutti gli interventi sociali ed inoltre con riferimento agli atti di programmazione nazionale e Regionale, determina gli obiettivi e le risorse da destinare all'area socio-economica mediante l'approvazione del programma triennale d'intervento dei servizi sociali e del Piano esecutivo di gestione.

7.1 Istruttoria e attività del servizio sociale

Il Servizio Sociale professionale nell'ambito delle funzioni di autonomia tecnico-professionale provvede all'istruttoria del procedimento, accerta i requisiti stabiliti per l'accesso agli interventi socio-economici, valuta e propone mediante la stesura di un Progetto d'intervento personalizzato gli interventi più opportuni.

Il medesimo Servizio definisce i progetti di recupero e reinserimento sociale contenenti: gli obiettivi a breve, medio e lungo termine;

la tipologia dell'intervento socio-economico e il suo ammontare;

la durata;

le modalità di verifica;

L'Assistente Sociale titolare del caso è tenuta ad aprire una cartella personalizzata, la cui documentazione può essere visionata solo ed esclusivamente dalla medesima, garantisce il rispetto della riservatezza in tutte le fasi del procedimento e nell'ambito dell'emissione dell'atto amministrativo assicura che i dati anagrafici entrino in possesso esclusivamente degli uffici della Ragioneria deputati ad erogare il contributo, in adempimento alla legislazione vigente.

La valutazione professionale di competenza dell'Assistente Sociale, al fine di stabilire l'ammissibilità agli interventi di cui al presente Regolamento riguarda le seguenti aree:

- risorse economiche e strutturali (abitazione);
- risorse relazionali della famiglia e della rete amicale;
- condizioni di salute psico-fisica;
- capacità e risorse personali da attivare e valorizzare;
- reazioni psicologiche e condizione emotiva in rapporto alle diverse tipologie d'intervento.

Per ogni singola domanda l'Assistente Sociale è tenuta a svolgere due tipi di accertamenti: diretto: mediante lo svolgimento di una o più visite domiciliari con l'obiettivo di conoscere il tenore di vita del richiedente;

indiretto: acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

Il Progetto viene sottoposto all'attenzione del Responsabile del Servizio a cui sono attribuite, in base alla normativa in vigore, i compiti gestionali.

Quest'ultimo dopo esame congiunto del caso e verificata la correttezza procedurale e la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento, adotta il provvedimento di accettazione o reiezione della domanda, in quest'ultima ipotesi si garantisce la risposta formale al cittadino corredata dalle motivazioni del diniego.

Art. 7.2 modalità d'accesso e documentazione

Il procedimento inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato o di un proprio familiare. L'istanza deve essere presentata a mezzo

degli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio del Servizio Sociale e in essa vanno inseriti in forma di autocertificazione i seguenti dati:

- situazione di famiglia;
- situazione economica aggiornata ;
- spese relative al canone di locazione;
- nominativi parenti civilmente obbligati ad intervenire.
- le condizioni di salute e d'invalidità;
- condizione di disoccupazione;

Alla domanda si alleggeranno eventuali certificazioni e documenti attestanti quanto dichiarato.

Art. 8 Termini per la conclusione del procedimento

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento è stabilito in trenta giorni.

Art. 9 Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

Nell'ambito delle verifiche periodiche del Progetto, l'Ufficio del Servizio Sociale può accertare la difficoltà di realizzazione del predetto per diverse ragioni , quali:

- l' insorgenza di ulteriori avvenimenti peggiorativi;
- il raggiungimento della capacità di autonomia dell'individuo;
- il rifiuto alla collaborazione del cittadino o nucleo in carico.

In tali casi si propone la modifica, la revoca o la sospensione degli interventi in atto.

Art . 10 Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio-economici, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme concesse ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 Programmazione e finanziamento degli interventi

L'Ufficio sociale, sulla base degli importi stanziati in bilancio, all'inizio dell'anno deve procedere ad una programmazione di massima degli interventi al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili.

Sarà pertanto dell'Ufficio sociale la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per ogni categoria d'intervento, e previa valutazione delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, i nuclei familiari e le persone da assistere prioritariamente. Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del Comune.

Le richieste non accolte per difetto delle condizioni di cui al punto precedente saranno esaminate con carattere di priorità e nell'ordine cronologico di presentazione se e non appena si verifichino le possibilità di accoglimento.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.